

## **Nota integrativa al bilancio di previsione 2018-2020**



## Sommario

Premessa .....	3
1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni .....	5
2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente .....	12
3. L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto .....	14
4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento .....	17
5. Il fondo pluriennale vincolato per investimenti ancora in corso di definizione, ....	18
6. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente.....	19
7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati .....	21
8. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali .....	22
9. L'elenco delle partecipazioni possedute.....	22

## Premessa

Ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. g) del d.lgs. 118/2011 gli enti allegano al bilancio di previsione la nota integrativa.

Il comma 5 del medesimo articolo prevede stabilisce il contenuto minimo della nota integrativa:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per

gli enti locali dall' *art. 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*;

i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

## 1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

La prima parte della nota integrativa riguarda criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio. Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;
- agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Nella nota integrativa si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b) condoni;
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazione di immobilizzazioni;
- f) le accensioni di prestiti;
- g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,

- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- c) gli eventi calamitosi,
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- e) gli investimenti diretti,
- f) i contributi agli investimenti.

Con riferimento agli stanziamenti di entrata le previsioni sono state effettuate secondo i seguenti criteri.

### **Imposte e tasse e proventi assimilati**

Le politiche programmate in campo tributario sono ispirate ai principi costituzionali in materia, finalizzati a garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica secondo equità e progressività.

Il comma 37 dell'art. 1 della l. 205/2017 (legge di bilancio 2018) proroga al 31/12/2018 quanto previsto dall'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, così come modificato dall'art. 1.42 lett. a) della Legge 11/12/2016, n. 232 "Legge di Bilancio 2017", cioè la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

*Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

Per il periodo 2018-2020 si dà atto che il bilancio di previsione è stato redatto in condizione di politiche tributarie e fiscali invariate rispetto al precedente esercizio. L'attività sarà orientata anche alla realizzazione di progetti per razionalizzare e ottimizzare i processi legati alla riscossione delle entrate tributarie, soprattutto con riferimento ai crediti, di varia natura, di difficile esazione.

### **Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**

La previsione iscritta in bilancio di spettanza del Comune di Montelupone, a titolo di compartecipazione al Fondo di Solidarietà Comunale, è pari ad € 412 mila sostanzialmente in linea rispetto all'anno precedente.

### **Trasferimenti correnti**

Sono stati previsti sulla base dell'andamento storico o di documentazione agli atti dell'ente. Si segnala che si tratta per lo più di trasferimenti regionali, peraltro in fase di contrazione da parte della Regione, destinati a particolari fasce di cittadini, in cui l'ente è solo un soggetto intermedio. Su tale punto conviene ribadire la necessità che la Regione Marche, al pari di altre esperienze nel nord Italia, adegui velocemente le proprie procedure informative al fine di garantire un veloce riscontro tra le sue assegnazioni e le nostre corrispondenti voci di entrata. Senza tale adeguamento non è possibile alcun efficace allineamento tra le reciproche poste contabili.

### **Entrate Extratributarie**

Le entrate da vendita ed erogazione di servizi sono state previste sulla base dell'andamento storico, del numero degli utenti e modalità di erogazione dei servizi.

I proventi di beni sono previsti in base a contratti e convenzioni in essere per quanto attiene a locazioni e affitti; alle tariffe fissate con delibera di giunta municipale per le concessioni cimiteriali.

Le sanzioni per violazione del codice della strada sono state stimate in base alle attività sanzionatorie previste dal servizio di vigilanza e in considerazione dell'acquisto della nuova strumentazione per il controllo elettronico della velocità, anche con riferimento a strumentazione tecniche e modalità sviluppate.

### **Entrate in conto capitale**

Le previsioni di entrata derivanti dal rilascio di permessi a costruire sono stabilmente destinate, nel rispetto della novellata disposizione normativa (art. 1.737, Legge di bilancio 2017), al finanziamento di spese per manutenzioni ordinarie al patrimonio e a investimenti. Oltre ai trasferimenti collegati alle attività di ricostruzione post-sisma, sono previste entrate derivanti da alienazioni patrimoniali tra le quali si segnala la

cessione della quota di partecipazione al capitale della società “Farmacia San Firmano srl” interamente destinata al finanziamento dell’intervento finalizzato alla realizzazione di una residenza per anziani.

### **Accensione di Mutui e prestiti**

Le previsioni di ricorso a prestiti sono formulate entro il limite previsto dai vincoli di pareggio di bilancio nonché entro il limite della propria capacità di indebitamento. Esse si riferiscono a prestiti con la CDP.

### **Fondo crediti di dubbia esigibilità**

L’allegato n. 2/4 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” richiamato dall’art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all’esempio n. 5 in appendice, disciplina l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un’economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall’art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) e dal comma 882 dell’art. 1 della legge di bilancio 2018 che definisce riguardo all’accantonamento:” .....nel 2018 è pari almeno al 75%, nel 2019 è pari almeno all’85%, nel 2020 è pari almeno all’95%, e dal 2021 l’accantonamento al fondo è effettuato per l’intero importo”.



In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

In relazione a quanto sopra l'analisi volta a determinare gli importi da accantonare è stata pertanto svolta con riferimento ai singoli capitoli di entrata, determinando i seguenti risultati:

previsione 2018: € 155.000,00

previsione 2019: € 175.000,00

previsione 2020: € 196.000,00

rispettando pienamente le disposizioni vigenti.

### **Applicazione Avanzo Vincolato al Bilancio di Previsione**

Al bilancio triennale non è stato applicato l'avanzo di amministrazione nella sua componente vincolata.

### **Spesa corrente**

La spesa corrente è stata calcolata tenendo conto in particolare di:

- Personale in servizio
- Interessi, su mutui in ammortamento, attualmente tutti a tasso fisso
- Interessi su prestito flessibile
- Contratti e convenzioni in essere
- Spese per utenze e servizi di rete

In generale, le spese ordinarie di gestione sono state stanziare in base anche al loro andamento storico.

Sono rispettati i vincoli di finanza pubblica in materia di spesa di personale.

### **Spesa di investimento**

Gli stanziamenti sono iscritti in bilancio in relazione al programma delle opere pubbliche, anch'esso modulato in ossequio al nuovo vincolo di pareggio di bilancio introdotto a partire dal 1/1/2016. Rispetto alla programmazione adottata nell'ottobre scorso sono stati svolti approfondimenti successivi che hanno comportato l'iscrizione,

tra l'altro, degli interventi post-sisma e la conferma della realizzazione di una residenza per anziani, programmata con l'apporto di capitale privato.

Accanto agli interventi di manutenzione straordinaria programmati sulla viabilità e sul patrimonio, tra gli investimenti 2017 diversi dalle opere pubbliche si segnala l'acquisizione di un immobile da destinare a residenza per anziani.

In applicazione delle nuove regole contabili, tali stanziamenti ricomprendono anche le previsioni di spesa relative ad investimenti, finanziati in esercizi precedenti, ma non ancora completati o per i quali risultano da liquidare stati di avanzamento. I lavori con finanziamento a valere sul FPV (fondo pluriennale vincolato) sono relativi ad opere e lavori in corso imputati secondo cronoprogramma dei lavori.

### **Previsione flussi di cassa**

I flussi di cassa, ed i relativi stanziamenti di previsione sono stati stimati:

per quanto riguarda l'entrata, in relazione a:

- effettiva esigibilità dei crediti iscritti in bilancio (tenuto quindi conto dei crediti di dubbia esigibilità svalutati in sede di rendiconto);
- previsioni di incasso di tributi, fondi perequativi, contributi e trasferimenti di parte corrente e di parte capitale;
- riflessi della manovra tributaria in corso di approvazione;

per quanto riguarda la spesa in relazione a:

- ai debiti maturati;
- flussi di uscita periodici o continuativi per spese consolidate (personale, interessi passivi, quote capitale mutui, utenze, ecc.)
- scadenze contrattuali;
- cronoprogramma degli investimenti.

E' stato verificato che, salvo manovre statali di particolare rilievo sui termini di versamento di imposte e fondi perequativi, in vigenza della normativa attuale, non sono prevedibili ipotesi di squilibrio di cassa e conseguente ricorso ad anticipazione di tesoreria.

Nel corso della gestione vengono sottoposti a monitoraggio e verifica costante tutti i saldi, finanziari e di competenza, al fine di:

- attivare esclusivamente le spese di investimento compatibili con le nuove regole del pareggio di bilancio;
- rispettare termini di pagamento delle fatture.

## 2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:		
(+)	<b>Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017</b>	<b>460.776,99</b>
(+)	<b>Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017</b>	<b>637.087,40</b>
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2017	4.218.045,97
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2017	4.898.037,25
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2017	0,00
=	<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2018</b>	<b>417.873,11</b>
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2017	160.000,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017	20.000,00
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2017	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12 2017 <sup>(2)</sup>	<b>557.873,11</b>

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2017:		
<b>Parte accantonata</b> <sup>(3)</sup>		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017	243.641,61
	Fondo contenzioso al 31/12/2017	91.040,20
	Fondo rischi legali e accantonamento indennità Sindaco al 31/12/2017	115.061,83
	<b>B) Totale parte accantonata</b>	<b>449.743,64</b>
<b>Parte vincolata</b>		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti	
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
	Altri vincoli da specificare	
	<b>C) Totale parte vincolata</b>	<b>0,00</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
	<b>D) Totale destinata agli investimenti</b>	<b>97.493,98</b>
	<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>10.635,49</b>
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare</b>		

<b>3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017 :</b>	
<b>Utilizzo quota vincolata</b>	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
Utilizzo altri vincoli da specificare	
<b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>	

### 3. L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione, l'elenco analitico riguardante le quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e i relativi utilizzi è costituito dalla seguente tabella.

Al riguardo si ricorda che l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è sempre consentito, secondo le modalità di cui al principio applicato 9.2, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, mentre l'utilizzo delle quote accantonate è ammesso solo a seguito dell'approvazione del rendiconto o sulla base dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo.

#### 1) Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto.

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2016	Accertamenti presunti esercizi o 2016 <sup>(2)</sup>	Impegni pres. eserc. 2016	Fondo plur. vinc. pres. al 31/12/2016	Cancellazione dell'accertamento o eliminazione del vincolo (+) e cancellazione degli impegni (-) <sup>1</sup>	Risorse vincolate presunte al 31/12/2016	Utilizzo risorse vincolate presunte nell'eserc. 2016
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a) + (b) - (c)-(d)-(e)	(g)
<u>Vincoli derivanti dalla legge</u>										
Totale vincoli derivanti dalla legge (l)				0	0	0	0		0	0
<u>Vincoli derivanti da Trasferimenti</u>										
Totale vincoli derivanti da trasferimenti (t)				0	0	0	0		0	0

<sup>1</sup> Modifica prevista dal decreto ministeriale 20 maggio 2015.

Vincoli derivanti da finanziamenti									
Totale vincoli derivanti da finanziamenti (f)				0	0	0	0		0
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente									
Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (e)									
Altri vincoli									
Totale altri vincoli (v) –									
<b>Totale risorse vincolate <sup>(1)</sup> (l) + (t) + (f) + (e) + (v)</b>				<b>0</b>					
<b>Quota del risultato di amministrazione accantonata al fondo residui perenti riguardante le spese vincolate (solo per le regioni)</b>								0	
<b>Quota del risultato di amministrazione accantonato al fondo crediti di dubbia esigibilità riguardanti le risorse vincolate (3)</b>									
<b>Quota del risultato di amministrazione accantonato per altri fondi rischi riguardanti le risorse vincolate</b>									
<b>Totale risorse vincolate al netto degli accantonamenti, rappresentato nell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto</b>								0	

(\*) Analoga tabella è compresa anche nella relazione della gestione al rendiconto.

(1) Importo immediatamente utilizzabile nelle more dell'approvazione del rendiconto. Nel corso dell'esercizio provvisorio è utilizzabile nei limiti di quanto previsto nel principio applicato della contabilità finanziaria.

(2) Nei casi in cui la legge o i principi contabili prevedono che i vincoli sono determinati facendo riferimento all'accertamento al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità o al netto di altri fondi, indicare l'accertamento netto vincolato. In tutti gli altri casi indicare l'accertamento complessivo delle entrate vincolate.

3) Non comprende la quota del fondo riguardante accertamenti di cui alla nota 2)

Si ricorda che, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria 9.2, le risorse destinate al cofinanziamento nazionale sono classificate tra i i vincoli derivanti

da trasferimenti. Considerato che per tali risorse non è possibile fare riferimento ad uno specifico capitolo di entrate, nella colonna “Capitolo di entrata” si indica “Cof. Naz.”.

La stessa tabella aggiornata:

- a) è allegata al prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, predisposto sulla base di dati di preconsuntivo, previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 9.1 in caso di utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione attraverso una variazione di bilancio nelle more dell’approvazione del rendiconto.
- b) è riportata nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, eliminando il riferimento alla natura presunta delle voci.

Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle legge statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti. Esempificazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria 9.2

Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, gli stessi sono stati definiti con atto di Giunta Municipale n. 23 del 18/01/2018.

Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa. E’ necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa, dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come “vincolate da trasferimenti” ancorché derivanti da entrate proprie dell’ente. La natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa;

Fermo restando l’obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l’utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate.



Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono tutti i debiti contratti dall'ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti, salvo i mutui contratti dalle regioni a fronte di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato;

Per vincoli formalmente attribuiti dall'ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da "entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi ovvero ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio.

#### **4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento**

L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.

Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:

- a) le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;
- b) le entrate in conto capitale (titolo 4);
- c) le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alla spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti;
- d) le entrate da accensione prestiti (Titolo 6), che costituiscono il ricorso al debito.

Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra amministrazione pubblica.

Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione la copertura è costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10).

Al fine di garantire la corretta applicazione di tali principi, è dedicata una particolare attenzione agli investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

In questo bilancio di previsione il saldo in questione è pari a € 30.000, derivante da proventi per sanzioni codice della strada.

In occasione dell'attestazione di copertura finanziaria, la consueta verifica concernente la capienza degli stanziamenti, sia riferiti all'esercizio in corso che a quelli successivi, riguardanti tali capitoli/articoli costituisce il riscontro della copertura finanziaria dei provvedimenti che comportano impegni per investimenti finanziati dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio.

## **5. Il fondo pluriennale vincolato per investimenti ancora in corso di definizione.**

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede

l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e, nel PEG, è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

Allo stato attuale della programmazione, non sono stati previsti fondo pluriennali vincolati per le opere programmate, mentre l'ammontare dei FPV derivanti dalle gestioni pregresse potrà essere oggetto di ridefinizione soltanto a seguito della fase di riaccertamento ordinario dei residui.

## **6. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente**

Il trattamento delle garanzie fornite dall'ente sulle passività emesse da terzi è il seguente:

- al momento della concessione della garanzia, in contabilità finanziaria non si effettua alcuna contabilizzazione;
- nel rispetto del principio della prudenza, laddove tale garanzia non fosse compensabile con un'altra correlata spesa di diversa natura, è auspicabile che nell'esercizio in cui è concessa la garanzia, l'ente effettui un accantonamento tra le spese correnti tra i "Fondi di riserva e altri accantonamenti". Tale accantonamento consente di destinare una quota del risultato di amministrazione a copertura dell'eventuale onere a carico dell'ente in caso di escussione del debito garantito. In caso di mancato accantonamento, il valore della garanzia prestata andrà computata nella capacità di indebitamento dell'ente.

In caso di escussione della garanzia riguardante una rata, l'ente garante:

- 1) impegna e paga, tra le concessioni di crediti, la spesa necessaria a pagare la rata richiesta dal finanziatore che ha attivato la garanzia. Al fine di evidenziare la natura del finanziamento concesso dall'ente, si utilizzano le specifiche voci del piano dei conti riguardanti la concessione di crediti da escussione. La spesa è imputata alla voce del piano dei conti riguardante la concessione di crediti al comparto di appartenenza del debitore originario in deroga al principio generale che richiede l'imputazione della spesa all'effettivo destinatario della stessa;
- 2) accerta il credito nei confronti del debitore originario, in quanto non è consentito rinunciare al diritto di rivalsa. Il credito, di importo pari alla spesa di cui al punto 1, è imputato all'esercizio in corso;
- 3) stanZIA, se necessario, in spesa un fondo rischi per escussione per l'intero importo del credito di cui al punto 2);
- 4) comunica al debitore originario di avere effettuato il pagamento e lo invita a riclassificare il debito nei confronti del finanziatore come debito nei propri confronti.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 17, dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a seguito della terza richiesta consecutiva di pagare le annualità di un prestito garantito, il residuo debito oggetto della garanzia è registrato come debito dell'ente, fermo restando il diritto di credito nei confronti del debitore originario. Tali scritture sono effettuate in tutti i casi di definitiva escussione di una garanzia riguardante un mutuo.

Pertanto, al pagamento della terza annualità, oltre alle operazioni di cui ai punti 1) e 2) l'ente provvede:

- 5) ad impegnare, tra le concessioni di crediti, una spesa pari all'importo del debito residuo, utilizzando le specifiche voci previste nel piano dei conti per la concessione di crediti da escussione, imputato all'esercizio in corso. Si provvede poi contabilmente a registrare un pagamento di pari importo, versato nel bilancio dell'ente all'entrata quale mera regolazione contabile;
- 6) ad accertare il credito nei confronti del debitore originario. L'entrata è accertata per un importo pari alla spesa di cui al punto 5, ed imputata agli esercizi successivi sulla base del piano di ammortamento del finanziamento.
- 7) ad accertare l'entrata derivante dall'accensione di prestiti, per un importo pari a quello della spesa di cui al punto 5) imputato all'esercizio in corso;

- 8) ad impegnare la spesa per interessi passivi e rimborso prestiti, imputati agli esercizi successivi, sulla base del piano di ammortamento del debito residuo;
- 9) comunica al debitore originario di avere registrato il debito residuo come proprio e lo invita a riclassificare il debito nei confronti del finanziatore come debito nei propri confronti.

L'ente escusso può decidere di estinguere anticipatamente il debito residuo. In tal caso registra solo le operazioni di cui ai punti 5) e 6).

Le operazioni di cui ai punti 5) e 7) costituiscono una regolazione contabile: sono impegnate e accertate per il medesimo importo ed il relativo mandato di pagamento è versato in quietanza di entrata del bilancio dell'ente. Pertanto, l'entrata per accensione prestiti di cui al punto 7) è accertata ed incassata per l'intero importo, e la spesa di cui al punto 5) è impegnata e pagata per l'intero importo.

Nel caso in cui si accerti l'inesigibilità definitiva del credito sorto a seguito dell'escussione, si applicano i principi illustrati relativamente al caso generale di cancellazione dei crediti divenuti inesigibili.

Nel 2018 non sono previste nuove garanzie fideiussorie prestata a terzi.

## **7.Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati**

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

Ai fini dell'applicazione del presente principio, per la definizione di strumento finanziari derivato si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea.

Il Comune di Montelupone non ha alcun tipo di derivato in essere.

## 8. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali

Il Comune di Montelupone non ha alcun tipo di ente o organismo strumentale.

## 9. L'elenco delle partecipazioni possedute

Le partecipazioni possedute dal Comune di Montelupone sono le seguenti:

	<b>CAPITALE SOCIALE</b>	<b>% CAPITALE SOCIALE</b>	<b>VALORE QUOTA CAPITALE SOCIALE</b>
<b>ASTEA SPA</b>	76.115.676,00	3,17891%	2.419.702,88
<b>CENTRO MARCHE ACQUE SCRL</b>	10.000,00	3,17891%	317,89
<b>SOCIETA' ACQ. NERA SPA</b>	15.000.000,00	1,37%	205.500,00
<b>COSMARI SRL</b>	11.000.000,00	1,08%	118.800,00
<b>TASK SRL</b>	40.920,00	0,02%	8,19
<b>FARMACIA SAN FIRMANO SRL</b>	90.000,00	51%	45.900,00